

Allegato " C " al n. 5829 di Raccolta
STATUTO

"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO FARMADONO - E.T.S."

Articolo 1

Denominazione

È costituita un'Organizzazione di Volontariato nella forma di associazione denominata "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO FARMADONO-E.T.S." in breve "O.D.V. FARMADONO - E.T.S."

Articolo 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede in Comune di Pieve a Nievole (PT), all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopo e attività istituzionali

A) Attività istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo dell'Associazione è lo svolgimento almeno in via principale della cessione gratuita di prodotti di cui alla Legge 166/2016 come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera u, D.Lgs. 117/2017

E quindi:

- ritiro dei farmaci presso le sedi individuate,
- informazione e distribuzione gratuita di farmaci SOP/OTC/farmaci fascia A e C, dispositivi medici, parafarmaci e integratori (sono esclusi farmaci da frigo e quelli ospedalieri).

I farmaci utilizzati provengono da donazioni aziendali e dal recupero dei farmaci nelle modalità previste dalla Regione Toscana;

- consegna farmaci a domicilio.

B) Attività diverse

Per il proseguimento dei propri scopi istituzionali ed al fine di procurarne i mezzi necessari (e pertanto in via strumentale a quelli), l'Associazione può svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore:

- aderire ad altri organismi con cui condivide finalità e metodo;
- promuovere e partecipare a manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sportivo, fiere e mercati, conferenze e workshop, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla sensibilizzazione della collettività, favorendo dialogo ed incontri di idee;
- avanzare proposte ad Enti pubblici e privati per promuovere

Allegato C
al n. 5829
di Raccolta

e diffondere le suddette attività;

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto, sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'Associazione stessa;
- collaborare con enti locali, stipulare apposite convenzioni, partecipare ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo (ex Art. 7 C.D.T.S.) di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

C) Modalità di esercizio

L'Associazione esercita le attività sopra individuate o quelle ad esse direttamente connesse, a favore di terzi in stato di disagio ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività di informazione e distribuzione dei farmaci, parafarmaci ed integratori è svolta volontariamente e gratuitamente da professionisti medici e farmacisti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore (ex Art. 33).

Articolo 4

Associati

A) Numero degli associati

L'Associazione deve essere formata da almeno 7 (sette) Associati persone fisiche o da almeno 3 (tre) organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1 bis dell'articolo 32 del C.D.T.S.

Possono far parte dell'Associazione anche altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro nel rispetto del limite percentuale stabilito dall'articolo 32 del C.D.T.S.

B) Categorie di Associati

Gli Associati si dividono in:

Rita
Giorgio
Giovanni
Sergio



- **Fondatori:** sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e, attraverso propri conferimenti iniziali di carattere mobiliare, hanno formato il patrimonio (fondo comune) dell'Associazione utile alla sua costituzione, secondo la normativa vigente.

Aderiscono all'Associazione versando la quota annua minima determinata dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna annualità;

- **Ordinari:** sono i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione della O.D.V., senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi, nei limiti previsti dal combinato disposto dagli artt. 32 comma 2 e 35 comma 3 C.D.T.S.

Aderiscono all'Associazione versando la quota annua minima determinata dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna annualità;

- **Volontari o operativi:** sono coloro che svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della O.D.V. in modo personale, spontaneo e gratuito.

Aderiscono all'Associazione versando la quota annua minima determinata dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna annualità;

- **Onorari:** sono nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione per particolari meriti. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti dei soci.

- **Sostenitori:** sono coloro che, condividendo gli ideali dell'Associazione, danno un loro contributo economico libero e volontario. Non hanno diritto di voto né di elettorato attivo e passivo.

C) Ammissione

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione e su domanda dell'interessato. L'Organo Amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere, entro 30 (trenta) giorni, che sul rigetto si pronunci l'Assemblea degli Associati, la quale provvederà nel corso della prima successiva riunione.

D) Diritti e doveri

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, le eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa

con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota Associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro degli Associati, Libro dei Verbali dell'Assemblea, Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione) facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Articolo 5

Volontari

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri Associati o dei volontari aderenti agli enti Associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota Associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Associato che non versi la quota Associativa entro il

termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto, può essere escluso con deliberazione motivata dall'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione, entro 30 giorni, è sempre possibile il ricorso all'Assemblea, la quale provvederà nel corso della prima successiva riunione.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'Associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea degli Associati;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Presidente;
- D) l'Organo di Controllo nei casi previsti dall'Art. 30, comma 2, C.d.T.S.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei conti.

Articolo 8

Assemblea degli Associati

A) Competenza

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale per la valutazione dell'impatto sociale ove necessario per legge o richiesto dall'Assemblea;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro degli Associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi Associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) Associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è iscritto nel Libro Verbali delle Assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato nell'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni

Pila
Giuliano
Giuseppe



dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui sarà atto nel verbale:

A) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

B) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

C) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli Associati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

E) Maggioranze

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli Associati e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

A) Composizione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabili da 3 (tre) a 9 (nove) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra gli Associati persone fisiche o anche tra gli Associati degli enti associati e da questi indicati. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

I consiglieri sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382

del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dell'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, un Segretario Generale e un Tesoriere. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

B) Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- nominare il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- redigere il bilancio d'esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote d'ingresso;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque

Rita Jernigano
Giovanna Jernigano



denominate anche mediante partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati e/o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

C) Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocata con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o videoconferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

A) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

B) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

C) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo per presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei Verbali

del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'articolo 2475 ter del Codice Civile.

Articolo 10

Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto all'interno del Consiglio. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 11

Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per importi il cui limite viene definito dal Consiglio stesso.

Articolo 12

Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente.

Articolo 13

Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e al suo concreto ordinamento.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri con i criteri di cui all'Art. 30 comma 5 C.D.T.S.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è

incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti è una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti all'apposito registro.

Articolo 15

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione deve essere pari o superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) al fine di consentire all'Associazione di conservare i requisiti richiesti per essere iscritta al R.U.N.T.S...

nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'Organo Amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a Fondatori, Associati Volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 16

Bilancio d'esercizio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato

patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione deve:

- pubblicare nel proprio sito Internet o nel sito Internet della rete Associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli Associati;
- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito Internet dell'Associazione di Volontariato o nel sito Internet della Rete Associativa di appartenenza.

Articolo 17

Devoluzione

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 9 del C.D.T.S.

Articolo 18

Norma finale

Il presente Statuto, ove non espressamente previsto, si richiama integralmente, anche ai fini di fiscalità diretta ed indiretta, al testo del C.d.T.S. (D.Lgs. 117/2017) e del Codice Civile.

Rita Luningano
Manufacturing

